

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Consiglio</b>	
2001/C 73/01	Parere del Consiglio del 19 gennaio 2001 sul programma aggiornato di convergenza 2000-2003 della Svezia .....	1
2001/C 73/02	Risoluzione del Consiglio del 12 febbraio 2001 sugli aiuti nazionali ai settori del cinema e degli audiovisivi .....	3
2001/C 73/03	Risoluzione del Consiglio del 12 febbraio 2001 relativa all'applicazione dei sistemi nazionali di fissazione del prezzo dei libri .....	5
2001/C 73/04	Risoluzione del Consiglio del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale .....	6
	II <i>Atti preparatori</i>	
	<b>Consiglio</b>	
2001/C 73/05	Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera .....	8

## I

(Comunicazioni)

## CONSIGLIO

### PARERE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2001

sul programma aggiornato di convergenza 2000-2003 della Svezia

(2001/C 73/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

HA ESPRESSO IL PRESENTE PARERE:

Il 19 gennaio 2001 il Consiglio ha esaminato il programma aggiornato di convergenza della Svezia, relativo al periodo 2000-2003. Il Consiglio nota con soddisfazione che nel programma aggiornato sono previste eccedenze del bilancio delle amministrazioni pubbliche sino al 2003: infatti le autorità svedesi confermano il loro obiettivo a medio termine di un'eccedenza di bilancio pari in media al 2 % del PIL nel corso del periodo di riferimento. La strategia intesa a ridurre le spese, stabilendo tra l'altro rigorosi massimali di spesa e imponendo l'equilibrio di bilancio alle autorità locali, è accompagnata da una riduzione dell'onere fiscale. A giudizio del Consiglio, questa strategia di bilancio è adeguata. Inoltre, il Consiglio si compiace di constatare che, secondo le previsioni, l'indice d'indebitamento calerà nel 2000 al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL e continuerà a ridursi in misura sostanziale per il resto del periodo di riferimento.

Lo scenario macroeconomico presentato nel programma, con il PIL in crescita del 3,9 % nel 2000 e del 3,5 % nel 2001, appare realistico, ma per gli esercizi 2002 e 2003 non vengono presentate previsioni e nell'aggiornamento si indica la cauta ipotesi di un aumento del PIL del 2,1 %, ritenuto il tasso di crescita tendenziale.

Le eccedenze di bilancio indicate come obiettivo nel programma aggiornato forniscono un margine di sicurezza abbastanza ampio perché il saldo del bilancio delle amministrazioni pubbliche non registri, in circostanze normali, un disavanzo superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL. A giudizio del Consiglio, la Svezia continua a soddisfare alle prescrizioni del Patto di stabilità e di crescita. Inoltre, il Consiglio si compiace per l'attenzione rivolta nel programma alla stabilità delle pubbliche finanze nel lungo periodo. Il Consiglio osserva che, nella sua strategia a tale riguardo, la Svezia persegue il mantenimento di un'eccedenza costante, nell'arco di 15 esercizi, pari al 2 % del PIL, la quale, con la conseguente riduzione del debito e del pagamento d'interessi, consentirà di sovvenire a gran parte dei costi derivanti dall'invecchiamento demografico che si dovranno sostenere negli anni successivi. Inoltre, il Consiglio esorta la Svezia a servirsi di altre modalità per ridurre le spese, considerato che nel programma si riconosce che la Svezia potrebbe trovarsi di fronte a difficoltà mantenendo una pressione fiscale che è di molto superiore a quella della maggior parte di altri paesi.

Il Consiglio osserva che attualmente la Svezia soddisfa ampiamente il criterio di convergenza relativo alla stabilità dei prezzi e che, se continuerà a conseguire il proprio obiettivo in materia d'inflazione interna, soddisferà probabilmente anche l'obiettivo di stabilità dei prezzi della Banca centrale europea. Le tendenze nei tassi d'interesse a lungo termine che si sono riscontrate in Svezia negli ultimi anni riflettono con evidenza l'andamento favorevole delle componenti fondamentali dell'economia, di

<sup>(1)</sup> GUL 209 del 2.8.1997, pag. 1.

cui si prevede il proseguimento in futuro. Come risultato di tale situazione, nel corso del 2000 si è ridotto il divario tra i tassi d'interesse svedesi a lungo termine ed i tassi euro e la Svezia continua a soddisfare il criterio di convergenza relativo ai tassi d'interesse. Per quanto riguarda il tasso di cambio, sebbene negli ultimi anni la corona abbia mostrato una minore volatilità, il Consiglio ribadisce che la Svezia deve mostrarsi in grado di mantenere per un ragionevole lasso di tempo e senza eccessive tensioni un'adeguata parità tra la corona svedese e l'euro. Pertanto, come aveva dichiarato nel suo parere sul programma aggiornato di convergenza 1999<sup>(1)</sup>, il Consiglio confida che la Svezia deciderà di aderire a tempo debito al nuovo meccanismo di cambio ERM2.

In un contesto di vigorosa crescita economica, proseguire nella moderazione salariale resta un importante fattore di stabilità: a tale riguardo, avrà importanza cruciale un risultato moderato delle contrattazioni salariali per il 2001 e 2002. Secondo le indicazioni, i nuovi accordi in materia di retribuzioni dovrebbero portare soltanto a lievi aumenti salariali, ma esistono rischi verso l'alto. In tali circostanze, il Consiglio esorta la Svezia a condurre la sua politica di bilancio in modo che funga da

supporto alla politica monetaria, per consentirle di conseguire l'obiettivo in materia d'inflazione, nel rispetto degli indirizzi di massima per le politiche economiche. Anche se le pressioni inflazionistiche sono rimaste basse nel 2000 e, secondo le previsioni, resteranno contenute nel corso del 2001, vi è il rischio che l'economia possa surriscaldarsi e minacciare la stabilità dei prezzi se vi fossero cedimenti nella moderazione salariale. In tal caso, una politica finanziaria espansionistica nel 2001 e nel 2002 risulterebbe inopportuna in un'economia nella quale la produzione sia superiore o vicina al suo potenziale.

Per conseguire una crescita economica sostenibile e più consistente, si sta proseguendo nella strategia dei programmi precedenti e si stanno attuando misure strutturali intese a migliorare il lato dell'offerta dell'economia. Tra tali misure, la riduzione dell'elevata pressione fiscale fornirà migliori incentivi per incoraggiare l'esercizio di un'attività lavorativa, in conformità degli indirizzi di massima per le politiche economiche. Il Consiglio esprime il proprio favore nei confronti di queste misure strutturali ed esorta il governo svedese a proseguire con determinazione in tali iniziative e specialmente a continuare a ridurre l'elevata pressione fiscale.

---

<sup>(1)</sup> Parere del Consiglio del 31 gennaio 2000 sul programma di convergenza aggiornato della Svezia, 1999-2002 (GU C 60 del 2.3.2000, pag. 5).

**RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO****del 12 febbraio 2001****sugli aiuti nazionali ai settori del cinema e degli audiovisivi**

(2001/C 73/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RICORDANDO che la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del trattato, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture;
2. RICORDANDO che gli aiuti volti a promuovere la cultura e la salvaguardia del patrimonio, purché non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in maniera contraria all'interesse comune, possono essere considerati compatibili con il mercato comune;
3. RICORDANDO i poteri della Commissione in virtù dell'articolo 88 del trattato;
4. RICORDANDO il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato;
5. SOTTOLINEANDO che il mandato conferito alla Commissione dal Consiglio «Affari generali» del 26 ottobre 1999 indica che «Nei prossimi negoziati dell'OMC l'Unione si adopererà per garantire, come nell'Uruguay Round, la possibilità per la Comunità e i suoi Stati membri di mantenere e sviluppare la loro capacità di definire e attuare politiche culturali e audiovisive volte a preservare la loro diversità culturale»;
6. RICORDANDO le decisioni della Commissione riguardanti vari meccanismi di aiuti nazionali ai settori del cinema e degli audiovisivi;
7. RICORDANDO la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 1999 intitolata «Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale» e PRENDENDO ATTO dell'intenzione della Commissione di presentare una comunicazione riguardante il settore del cinema in cui essa indicherà orientamenti generali per l'applicazione degli aiuti di Stato in questo settore;
8. FACENDO RIFERIMENTO al simposio sulle «industrie culturali in Europa nell'era digitale» tenutosi a Lione l'11 e 12 settembre 2000, durante il quale i partecipanti hanno posto l'accento sulla necessità per gli Stati di mantenere e attuare dispositivi nazionali di sostegno alle industrie culturali;
9. RICORDANDO i dibattiti svoltisi sulla questione degli aiuti nazionali, segnatamente in sede del Consiglio dei ministri «Cultura» del 26 settembre 2000;
10. SOTTOLINEA che, come è stato riconosciuto dalla Commissione,
  - a) l'industria audiovisiva è un'industria culturale per eccellenza;
  - b) gli aiuti nazionali ai settori del cinema e degli audiovisivi costituiscono uno dei mezzi principali per garantire la diversità culturale;
  - c) l'obiettivo di salvaguardare la diversità culturale presuppone un tessuto industriale necessario per realizzare tale obiettivo e giustifica la natura specifica degli aiuti nazionali ai settori del cinema e degli audiovisivi adattati alle circostanze specifiche pertinenti;
  - d) le constatazioni che precedono valgono segnatamente per lo sviluppo dell'industria audiovisiva dei paesi o regioni la cui capacità di produzione è modesta e/o la cui area geografica e/o linguistica è limitata;
  - e) i settori cinematografico ed audiovisivo europei soffrono di debolezze strutturali, tra cui la mancanza di capitali a disposizione delle imprese, la frammentazione dei mercati dominati da produzioni non europee, la scarsa circolazione transnazionale delle opere europee; i sistemi nazionali ed europei di sostegno a questo settore devono svolgere un ruolo fondamentale e indispensabile per ovviare a siffatti problemi;

- 
11. RIBADISCE, di conseguenza e alla luce di quanto precede, che:
- a) gli Stati membri possono fondatamente attuare politiche nazionali di sostegno a favore della creazione di prodotti cinematografici e audiovisivi;
  - b) gli aiuti nazionali ai settori del cinema e degli audiovisivi possono contribuire allo sviluppo di un mercato audiovisivo europeo;
  - c) occorre esaminare gli strumenti atti a rafforzare la sicurezza giuridica per tali dispositivi di preservazione e promozione della diversità culturale;
  - d) di conseguenza il dialogo tra la Commissione e gli Stati membri deve proseguire;
12. INVITA la Commissione a presentare al Consiglio un resoconto sulle proprie riflessioni non appena possibile e, in ogni caso, alla fine del 2001.
-

**RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO****del 12 febbraio 2001****relativa all'applicazione dei sistemi nazionali di fissazione del prezzo dei libri**

(2001/C 73/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RICORDANDO che la Comunità, nelle proprie azioni, deve tener conto degli aspetti culturali, in particolare per rispettare e promuovere la diversità delle sue culture;
2. RAMMENTANDO che, nella decisione del 21 agosto 1997, poi nella risoluzione dell'8 febbraio 1999, riecheggiata dal Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999, ha riconosciuto il carattere duplice del libro, che è al tempo stesso un veicolo di valori culturali e una merce, nonché la necessità di una valutazione equilibrata degli aspetti culturali e economici del libro;
3. RAMMENTANDO la libertà di ciascuno Stato membro, nella propria politica a favore del libro e della lettura, di scegliere o meno un sistema nazionale di prezzi dei libri sotto forma legislativa o contrattuale;
4. CONSIDERANDO l'importanza che vari Stati membri annettono ai sistemi nazionali di prezzi fissi dei libri, come strumento per tener conto delle specificità culturali ed economiche dei libri e per consentire ai lettori di accedere, nelle migliori condizioni, alla più ampia offerta;
5. RICORDANDO le decisioni e le prese di posizione della Commissione in materia, e in particolare la lettera del 12 novembre 1998 indirizzata dai membri della Commissione responsabili della cultura e della concorrenza ai ministri della Cultura;
6. PRENDENDO ATTO dei lavori del colloquio organizzato a Strasburgo il 29 e 30 settembre 2000, sull'«economia del libro nello spazio europeo», che hanno permesso di approfondire la riflessione sulla singolarità del libro, gli sviluppi della sua diffusione, le modalità di regolamenta-

zione dei suoi mercati e l'impatto del digitale sulla sua economia;

7. RIAFFERMA che le zone linguistiche omogenee costituiscono uno spazio importante di diffusione del libro e aggiungono al mercato del libro una dimensione transnazionale di cui occorre tenere conto;
8. RITIENE che lo sviluppo del commercio elettronico, che modifica il contesto giuridico ed economico del settore del libro, possa ampliare la diffusione dei libri ma anche influire, tra l'altro sui sistemi nazionali esistenti di prezzi fissi;
9. RITIENE che, viste tali condizioni, il raggiungimento degli obiettivi culturali perseguiti dai sistemi nazionali esistenti di prezzi fissi richieda che si prenda in considerazione la dimensione transnazionale di certi mercati del libro, nel rispetto del diritto comunitario,

INVITA LA COMMISSIONE:

- a) a tenere conto, nell'applicazione delle norme in materia di concorrenza e di libera circolazione delle merci, del valore culturale peculiare del libro e della sua importanza nella promozione della diversità culturale, oltreché della dimensione transnazionale del mercato del libro,
- b) a prestare particolare attenzione, all'atto dell'esame delle normative e degli accordi nazionali in materia di prezzo fisso del libro, ove essi influiscano sugli scambi tra gli Stati membri:
  - ai rischi moltiplicati di elusione di dette normative o accordi,
  - alle conseguenze dello sviluppo del commercio elettronico,
  - alle questioni legate alle importazioni tra paesi che praticano un sistema di prezzo fisso del libro.

## RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2001

### sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale

(2001/C 73/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

desideroso di migliorare la qualità dell'ambiente di vita quotidiano dei cittadini europei,

I.

1. RICORDANDO gli obiettivi assegnati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 151 del trattato;
2. RICORDANDO che la direttiva 85/384/CEE<sup>(1)</sup> indica, in particolare, che «la creazione architettonica, la qualità edilizia, il loro inserimento armonico nell'ambiente circostante e il rispetto del paesaggio e dell'assetto urbano nonché del patrimonio collettivo e privato rivestono un interesse pubblico»;
3. RICORDANDO le conclusioni del Consiglio, del 10 novembre 1994 relative alla comunicazione della Commissione sull'azione comunitaria nel settore culturale<sup>(2)</sup>;
4. RICORDANDO le conclusioni del Consiglio del 21 giugno 1994 sugli aspetti culturali e artistici dell'istruzione<sup>(3)</sup>;
5. RICORDANDO la risoluzione del Consiglio del 4 aprile 1995 sulla cultura e i mezzi multimediali<sup>(4)</sup>;
6. RICORDANDO le conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 1999 sulle industrie culturali e l'occupazione in Europa<sup>(5)</sup>;
7. PRENDENDO ATTO delle conclusioni della presidenza in occasione della riunione informale dei ministri dell'Ambiente tenutasi a Porto il 15 e 16 aprile 2000, che sottolineano l'importanza della qualità degli spazi edificati;
8. PRENDENDO ATTO dello svolgimento di un Forum europeo sulle politiche architettoniche, il 10 e 11 luglio 2000, che ha riunito i rappresentanti delle categorie e amministrazioni responsabili dell'architettura dei quindici Stati membri;
9. COMPIACENDOSI per i lavori avviati da diversi anni a livello comunitario e intergovernativo in materia di patrimonio architettonico e ambiente edificato, spaziale e sociale e più in particolare:
  - a) del Quinto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo (PQRS) che prevede, per la prima volta, un'«azione chiave» sul tema «città del futuro e patrimonio culturale» e che studia la possibilità di creare un ambiente edificato di qualità;
  - b) del «Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea», presentato dalla Commissione, che iscrive, tra gli obiettivi dell'Unione europea, la tutela e il miglioramento del patrimonio architettonico;
  - c) dello schema di sviluppo dello spazio comunitario (SDEC), che enuncia il concetto di «gestione creativa del patrimonio architettonico» includendo l'architettura contemporanea in un approccio di tutela del patrimonio culturale ed architettonico,

AFFERMA CHE:

- a) l'architettura è un elemento fondamentale della storia, della cultura e del quadro di vita di ciascuno dei nostri paesi; essa rappresenta una delle forme di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e costituisce il patrimonio di domani;
- b) la qualità architettonica è parte integrante dell'ambiente tanto rurale quanto urbano;
- c) la dimensione culturale e la qualità della gestione concreta degli spazi devono essere prese in considerazione nelle politiche regionali e di coesione comunitarie;

(1) Direttiva 85/384/CE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15).

(2) GU C 348 del 9.12.1994, pag. 1.

(3) GU C 229 del 18.8.1994, pag. 1.

(4) GU C 247 del 23.9.1995, pag. 1.

(5) GU C 8 del 12.1.2000, pag. 10.

d) l'architettura è una prestazione intellettuale, culturale ed artistica, professionale. È quindi un servizio professionale al contempo culturale ed economico.

ESPRIME L'IMPORTANZA CHE PER ESSO RIVESTONO:

- a) le caratteristiche comuni presenti nelle città europee, come l'alto valore della continuità storica, la qualità degli spazi pubblici, nonché la convivenza di vari strati sociali e la ricchezza della diversità urbana;
- b) il fatto che un'architettura di qualità, migliorando il quadro di vita ed il rapporto dei cittadini con il loro ambiente, sia esso rurale o urbano, può contribuire efficacemente alla coesione sociale, nonché alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo culturale e allo sviluppo economico regionale.

## II.

INCORAGGIA GLI STATI MEMBRI:

- a) ad intensificare gli sforzi per una migliore conoscenza e promozione dell'architettura e della progettazione urbanistica, nonché per una maggiore sensibilizzazione e formazione dei committenti e dei cittadini alla cultura architettonica, urbana e paesaggistica;
- b) a tener conto della specificità delle prestazioni nel campo dell'architettura nelle decisioni e azioni che lo richiedono;

c) a promuovere la qualità architettonica attraverso politiche esemplari nel settore della costruzione pubblica;

d) a favorire lo scambio di informazioni e di esperienze in campo architettonico.

## III.

INVITA LA COMMISSIONE:

- a) a far sì che nelle sue politiche, azioni e programmi si tenga conto della qualità architettonica e della specificità delle prestazioni nel campo dell'architettura;
- b) a ricercare, di concerto con gli Stati membri e in conformità dei regolamenti dei Fondi strutturali, in che modo tener maggiormente conto della qualità architettonica e della tutela del patrimonio nell'attuazione di detti fondi;
- c) nel quadro dei programmi esistenti:
  - a incoraggiare azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione alle culture architettoniche e urbane nel rispetto della diversità culturale,
  - ad agevolare la cooperazione ed il collegamento in rete delle istituzioni per la valorizzazione del patrimonio e dell'architettura e a sostenere l'organizzazione di eventi di dimensione europea,
  - ad incoraggiare in particolare la formazione e la mobilità degli studenti e dei professionisti e a favorire in tal modo la diffusione delle buone prassi;
- d) ad informare il Consiglio sull'attuazione delle misure succitate.



## II

(Atti preparatori)

## CONSIGLIO

**Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera**

(2001/C 73/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a) e b), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Repubblica portoghese<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il manuale comune<sup>(3)</sup> è stato stabilito ai fini dell'attuazione delle disposizioni del titolo II, capitolo 2, della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990, recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in appresso: «la convenzione»).
- (2) L'attraversamento, da parte di persone, delle frontiere esterne degli Stati che hanno deciso di abolire i controlli alle loro frontiere interne, comprese le norme e modalità cui si devono conformare gli Stati interessati per effettuare i controlli sulle persone alle frontiere esterne, la

sorveglianza delle zone frontaliere e la cooperazione tra i servizi competenti nel settore dei controlli alle frontiere, è oggetto dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>(4)</sup> e per le quali il protocollo Schengen ha autorizzato una cooperazione rafforzata.

- (3) Determinate disposizioni e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alle frontiere esterne degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen, contenute nel manuale comune e nei relativi allegati, devono essere adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente per rispondere alle esigenze operative delle competenti autorità di frontiera.
- (4) Varie disposizioni del titolo II, capitolo 2, della convenzione, in particolare l'articolo 8, prevedono che le decisioni di applicazione siano adottate dal comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen adottati anteriormente al 1° maggio 1999 al quale il Consiglio si è sostituito in virtù dell'articolo 2 del protocollo Schengen. Ai sensi dell'articolo 1 di tale protocollo, la cooperazione nel contesto dell'acquis di Schengen è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea

<sup>(1)</sup> GU C ...

<sup>(2)</sup> GU C ...

<sup>(3)</sup> Riferimento SCH/Com-ex (99) 13, allegato A, della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999 (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GUL 176 del 10.7.1999, pag. 31.

e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.

(5) È pertanto opportuno stabilire in un atto comunitario la procedura per l'adozione delle summenzionate decisioni di applicazione.

(6) Dato che gli Stati membri svolgono un ruolo più ampio per quanto riguarda l'elaborazione della politica relativa alle frontiere, commisurato alla sensibilità di questo settore, in particolare per le relazioni politiche con paesi terzi, il Consiglio si riserva il diritto, durante il periodo transitorio di cinque anni di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, di adottare, modificare ed aggiornare all'unanimità le disposizioni dettagliate e modalità pratiche summenzionate, in attesa dell'esame, da parte del Consiglio, delle condizioni alle quali saranno conferite siffatte competenze esecutive alla Commissione al termine del periodo transitorio.

(7) Alcune di tali disposizioni e modalità richiedono un trattamento riservato al fine di evitare il rischio di abusi.

(8) È altresì necessario prevedere una procedura che consenta di informare senza indugio i membri del Consiglio e la Commissione su tutte le modifiche degli allegati del manuale comune consistenti, in tutto o in parte, in elenchi di informazioni fattuali che devono essere forniti da ciascuno Stato membro conformemente alle norme in esso vigenti e che pertanto non richiedono un atto del Consiglio per essere adottati, modificati o aggiornati.

(9) Gli elementi del manuale comune e relativi allegati che non sono soggetti a modifica secondo una delle procedure previste dal presente regolamento e che non corrispondono agli elementi dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (in appresso «istruzione consolare comune»)<sup>(1)</sup> che possono essere modificati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. .../2001<sup>(2)</sup> sono modificati conformemente alle dispo-

sizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 67,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno dei suoi membri o su proposta della Commissione, modifica, se del caso, la parte I, punti 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.3, 2.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, e la parte II, punti 1.1, 1.3, 1.4.1, 1.4.1a, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11 del manuale comune nonché i relativi allegati 8 e 9.

2. Qualora tali modifiche riguardino disposizioni e procedure riservate, le informazioni in esse contenute sono comunicate esclusivamente alle autorità designate dagli Stati membri e alle persone debitamente autorizzate da ciascuno Stato membro o dalle istituzioni dell'Unione europea, o altrimenti legittimate ad accedere a siffatte informazioni.

#### Articolo 2

1. Ogni Stato membro comunica al Segretario generale del Consiglio le modifiche che desidera apportare, al punto 1.3.2 della parte I e agli allegati 1, 2, 3, 12 e 13 del manuale comune.

2. Si considera che le modifiche apportate ai sensi del paragrafo 1 abbiano effetto dalla data in cui il Segretario generale le comunica ai membri del Consiglio e alla Commissione.

#### Articolo 3

Il Segretariato generale del Consiglio è responsabile della preparazione delle versioni rivedute del manuale comune e dei relativi allegati, al fine di inserirvi le modifiche apportate conformemente agli articoli 1 e 2 del presente regolamento e conformemente al regolamento (CE) n. .../2001 per quanto riguarda gli elementi dell'istruzione consolare comune che corrispondono a taluni allegati del manuale comune. Se del caso, egli trasmette le suddette versioni agli Stati membri.

(1) Riferimento SCH/Com-ex (99) 13, allegato A, della decisione 1999/435/CE.

(2) Regolamento (CE) n. .../2001 del Consiglio, del ..., che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto (GU L ...).

*Articolo 4*

Le modifiche degli allegati 4, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 6c, 8a, 10, 11, 14a e 14b del manuale comune sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. .../2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

---